



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il d.P.R. 21.10.2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 127), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO il d.m. 3.2.2010 (prot. n. 17), con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera *g*), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.m. 22 marzo 2022 (prot. 298) di costituzione del CNAM;

VISTA la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il d.m. 9.01.2018 (prot. n. 14), che *“definisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8.07.2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi”*;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del sopra citato d.m. 9.01.2018 (prot. n. 14), secondo cui *“l'attivazione di un corso di diploma accademico di secondo livello viene proposto dalle Istituzioni come riferimento al proseguimento degli studi di un triennio o come nuova attivazione ad indirizzi specifici”*;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGFIS n. 1071 dell'1.2.2021, con la quale sono state dettate le *“indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”*;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati dal Ministero;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 38011 dell'1.12.2021, con la quale sono state dettate *“le indicazioni operative per l'accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello – Accreditamento di corsi di master delle Istituzioni non statali - A.A. 2022/2023”*;

VISTA la nota prot. DGSINFS n. 5231 del 23.2.2022, recante la *“proroga termini -Accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accreditamento dei corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2022/2023, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione di dette proposte di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei master da parte delle Istituzioni non statali;*

VISTO l'art. 4, co. 1, lett. a), del citato d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, che attribuisce alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio le funzioni in ordine all' *“accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi; accreditamento dei corsi per dottorato di ricerca e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale”*;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, ha avanzato la proposta di nuova attivazione dei corsi accademici di secondo livello in *“Design della comunicazione” (DISL 02)* e *“Fashion design & innovation” (DISL 02)*;

VISTO il d.m. 1.6.2016 (prot. n. 352), con il quale l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, è stato autorizzato ai sensi del predetto art. 11 del d.P.R. 212/2005 ad attivare i corsi accademici di primo livello in *“Visual design” (DIPL 02)*, *“Interior design” (DIPL 02)*, *“Product design” (DIPL 02)*, *“Fashion design & accessories” (DIPL 02)*, nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico, a partire dall'anno accademico 2016/2017;

VISTA la nota del 23.11.2021, recante prot. DGFIS n. 15920, assunta in data 23.11.2021, al prot. DGSINFS n. 36370, avente ad oggetto la comunicazione della valutazione periodica positiva in ordine



Il Ministro dell'università e della ricerca

al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005, resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 235 del 27.10.2021 al termine del terzo anno di attività autorizzata dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 4/02/2022 e del 2/03/2022, dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, con le quali è stata approvata la proposta di nuova attivazione dei corsi accademici di secondo livello in *"Design della comunicazione"* (DISL 02) e *"Fashion design & innovation"* (DISL 02);

VISTA la dichiarazione di assenza di *"oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato"*, riportata nella delibera del 2/03/2022 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, con la quale quest'ultimo ha approvato la proposta di nuova attivazione dei corsi accademici di secondo livello in *"Design della comunicazione"* (DISL 02) e *"Fashion design & innovation"* (DISL 02);

VISTA la dichiarazione del Direttore dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, inserita sul portale telematico dedicato CINECA in data 10.3.2022, avente ad oggetto la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti;

VISTA la delibera recante prot. n. 282/2022/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 7.7.2022, ha richiesto un supplemento di istruttoria in merito alla proposta di nuova attivazione del corso accademico di secondo livello in *"Fashion design & innovation"* (DISL 02);

CONSIDERATE le integrazioni istruttorie effettuate dall'Istituzione a mezzo di caricamento sul portale telematico CINECA;

VISTA la delibera recante prot. n. 327/2022/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza dell'11.08.2022, ha formulato parere positivo in merito al requisito della *"conformità all'ordinamento didattico"*, richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per la proposta di nuova attivazione del corso accademico di secondo livello in *"Fashion design & innovation"* (DISL 02) avanzata dall'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano;

VISTA la delibera recante prot. n. 355/2022/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza dell'11.08.2022, ha formulato parere positivo in merito al requisito della *"conformità all'ordinamento didattico"*, richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per la proposta di nuova attivazione del corso accademico di secondo livello in *"Design della comunicazione"* (DISL 02) avanzata dall'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano;

VISTA la nota del 3/8/2022, recente prot. n. 3301/2022, assunta in data 3/8/2022, al prot. DGSINFS n. 18631, con la quale l'ANVUR ha trasmesso il parere positivo formulato dal Consiglio Direttivo nella delibera n. 169 del 2/8/2022 in merito al requisito *"dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare"* richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso accademico di secondo livello in *"Design della comunicazione"* (DISL 02) avanzata dall'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano;

VISTA la nota del 16/9/2022, recente prot. n. 3749/2022, assunta in data 16/9/2022, al prot. DGSINFS n. 20618, con la quale l'ANVUR ha comunicato alla sopra citata Istituzione il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 in merito all'attivazione del nuovo corso di diploma accademico di secondo livello in *"Fashion design & innovation"* (DISL 02);

CONSIDERATO il riscontro istruttorio effettuato dall'Istituzione a mezzo di caricamento sul portale telematico CINECA;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota del 4/10/2022, recente prot. n. 3948/2022, assunta in data 5/10/2022, al prot. DGSINFS n. 21725, con la quale l'ANVUR ha trasmesso il parere positivo formulato dal Consiglio Direttivo nella delibera n. 201 del 3/10/2022 in merito al requisito *“dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare”* richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso accademico di secondo livello in *“Fashion design & innovation” (DISL 02)* avanzata dall'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano;

VISTO il decreto del Direttore Generale del 24/03/2022, recante prot. SGMUR n. 467, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano;

VISTA la nota del Segretariato generale del 23 novembre 2022, n. 186, avente ad oggetto la proposta, della Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, del decreto di autorizzazione, in favore dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, all'attivazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, dei corsi accademici di secondo livello in *“Design della comunicazione” (DISL 02)* e *“Fashion design & innovation” (DISL 02)*;

VISTA la nota del 2 dicembre 2022 (prot. n. 15774) a firma del Capo di gabinetto di richiesta di supplemento istruttorio indirizzata al Segretariato generale;

VISTA la nota del Segretariato generale dell'11 gennaio 2023, n. 4, di riscontro alla suddetta richiesta avente ad oggetto la proposta, della Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, del decreto di autorizzazione, in favore dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, all'attivazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, dei corsi accademici di secondo livello in *“Design della comunicazione” (DISL 02)* e *“Fashion design & innovation” (DISL 02)*;

VISTA la nota del 10 gennaio 2023 (prot. n. 289) della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio allegata alla citata nota del Segretariato generale n. 4/2023;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, ritiene che *“l'offerta formativa di secondo livello proposta dall'Istituzione è conforme alla disposizione di cui all'art. 2, co. 2. del decreto ministeriale n. 14/2018”* e, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'attivazione del corso accademico di cui all'istanza citata;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, all'attivazione dei corsi accademici di secondo livello in *“Design della comunicazione” (DISL 02)* e *“Fashion design & innovation” (DISL 02)*;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, si autorizza l'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, all'attivazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, dei corsi accademici di secondo livello in *“Design della comunicazione” (DISL 02)* e *“Fashion design & innovation” (DISL 02)*.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Gli ordinamenti didattici dei predetti corsi accademici, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, relativamente alla tabella annessa, è integrato con l'inserimento dei corsi di studi di nuova attivazione per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

1. L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

1. L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

1. L'istituto denominato Marangoni, con sede in Milano, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8.7.2005 n. 212.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini